

(N. 499-A bis)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Relazione di minoranza della 1^a Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori ROSATI, BAREGGI e CEMMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1949

Comunicata alla Presidenza il 31 marzo 1950

Ricostituzione di Comuni soppressi in regime fascista.

ONOREVOLI SENATORI. — Col disegno di legge in esame, nel testo formulato dagli onorevoli proponenti, si domanda che, in parziale deroga a quanto è disposto negli articoli 33 e seguenti della legge comunale e provinciale, i Comuni soppressi dal regime fascista possano chiedere di essere ricostituiti, quando anche la loro popolazione sia inferiore ai 3.000 abitanti, e senza che sia necessario un preventivo parere del Consiglio di Stato.

Implicitamente verrebbe con ciò risolta anche la questione di competenza, perchè, se si riconosce che per il resto rimangono in vigore le relative disposizioni della legge comunale e provinciale, non vi può essere più dubbio che l'Amministrazione resta competente di ricostituire, con decreto del Presidente della Repubblica, i Comuni soppressi.

Ma la prima Commissione, nella sua maggioranza, non era d'avviso di lasciare la ricostituzione di detti Comuni alla competenza della Amministrazione. Essa voleva che questa competenza fosse riservata al Parlamento, fino a quando non sarà attuato l'ordinamento regionale, ed ha perciò sostituito al testo formulato dai presentatori un nuovo testo.

Questo nuovo testo però merita di essere criticato. Con esso vengono stabilite particolari condizioni, nelle quali devono trovarsi i Comuni soppressi per poter essere ricostituiti. Ma, vien fatto di domandare, a chi vengono poste queste condizioni, questi limiti? Evidentemente al Parlamento, dato che la ricostituzione di detti Comuni, secondo l'intenzione della maggioranza della Commissione, deve restare riservato al Parlamento.

Se questi limiti fossero contenuti in una legge costituzionale, sarebbero dei veri limiti al normale potere legislativo. Ma, stabiliti sol-

tanto in una legge ordinaria, non saranno mai impegnativi per il Parlamento e non dovrebbero perciò formare oggetto di una legge ordinaria.

Le condizioni proposte nel testo della Commissione sono di per sè molto ragionevoli, ma esse avrebbero senso soltanto se vengono dettate ad un organo diverso da quello legislativo.

Di conseguenza si deve o accogliere il testo dei proponenti, almeno nella sua linea generale, la quale lascia in vigore la procedura stabilita nella legge comunale e provinciale, oppure, se il Senato ritenesse che fino all'attuazione delle Regioni la competenza per la ricostituzione dei Comuni soppressi debba essere riservata al Parlamento, respingere il disegno di legge senza entrare in un esame degli articoli.

Nel primo caso si potrebbero inserire nel testo dei proponenti le condizioni formulate dalla Commissione (condizioni che differiscono da quelle stabilite nella legge comunale e provinciale). Una legge in questi termini merita di essere accolta, già perchè serve a sbarazzare il Parlamento di un lavoro e di una materia, che ha carattere puramente tecnico-amministrativo e va meglio risolta in sede esecutiva.

Nel secondo caso però, oltre a rigettare la proposta di legge, occorre anche espressamente abrogare gli articoli della legge comunale e provinciale che riguardano la costituzione di nuovi Comuni, perchè essi, secondo la opinione del sottoscritto, non possono considerarsi senza altro abrogati per il solo fatto che l'articolo 133 della Costituzione demanda alle Regioni, non ancora costituite, di legiferare in materia.

RAFFEINER, *relatore della minoranza.*